



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LE ATTIVITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Servizio per gli affari amministrativi e le vigilanze

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0006440 P-4.8.1.1.1
del 02/03/2022



38932261

Al Ministero del turismo
Ufficio di Gabinetto
Via Castro Pretorio, 105
00185 Roma
ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it

Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio di Gabinetto
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2022 recante
Approvazione approvato il nuovo Statuto dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

Si trasmette la copia conforme del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in oggetto, ammesso alla registrazione della Corte in data 15 febbraio 2022 al
numero 368.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Avvocato dello Stato
Sergio Fiorentino



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che prevede la trasformazione dell’ENIT - Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, in particolare l’articolo 6, che istituisce il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal medesimo decreto-legge, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali;

VISTO, altresì, l’articolo 7 del citato decreto-legge n. 22 del 2021 che, al comma 17, prevede che *“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell’ENIT- Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonché per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2019 recante *“Approvazione dello Statuto dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo”*;

VISTO l’articolo 11, comma 1, punto v), del citato Statuto il quale stabilisce che, sono sottoposte all’autorizzazione dell’Amministrazione vigilante, tra le altre, le modifiche allo Statuto, previo parere del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la nota prot. 231196 dell’11 agosto 2021, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso il parere preventivo sul nuovo testo dello Statuto dell’ENIT- Agenzia nazionale del turismo;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell’ENIT - Agenzia nazionale del turismo n. 19 dell’8 settembre 2021, con cui è stato approvato il nuovo Statuto dell’Agenzia;

VISTA la nota prot. 1712 del 22 settembre 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro del turismo ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’approvazione, la delibera n. 19



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

dell'8 settembre 2021 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENIT e l'allegato Statuto, così come modificato ai sensi dell'articolo 7, comma 17, del decreto-legge n. 22 del 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,

DECRETA:

Articolo 1

1. E' approvato lo Statuto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26.01.2022

**p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Presidente Roberto Garofoli**

UFFICIO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
SISTEMA INFORMATICO PER IL MONITORING
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VIALE DELL'INDUSTRIA, 342/2011
Data: 27.01.2022
Micali

PARTE DEI CONTI
C/O CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
15 FEB. 2022
368 [Signature] MAGISTRATO



PER COPIA
IL DIRETTORE

ENIT
STATUTO

Art. 1 Natura Giuridica dell'Ente e sede

- 1. ENIT - Agenzia nazionale del turismo, di seguito "Enit", è un ente pubblico economico, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legge 31/05/2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2014, n. 106, e s.m.i.. Enit ha sede in Roma e svolge le proprie funzioni e attività per mezzo della propria sede centrale e dei propri uffici di rappresentanza.
- 2. Enit è sottoposta alla vigilanza dei Ministero del turismo.
- 3. L'attività di Enit è regolata dall'articolo 16 del Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n.106, s.m.i., dal Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, dal presente statuto e dalle norme del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
- 4. Enit ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
- 5. Enit adotta propri regolamenti di contabilità e di amministrazione.

Art. 2 Finalità e compiti

- 1. Enit svolge tutte le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalla legge nel perseguimento della missione di promozione del turismo, e provvede, tra l'altro, a:
 - a) curare la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, per il loro tramite, degli enti locali, assicurando al contempo un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali attraverso la partecipazione agli Organismi previsti nel presente Statuto;
 - b) realizzare le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei servizi turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dall'Amministrazione vigilante;



- c) promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali italiani;
- d) promuovere il marchio Italia nel settore del turismo;
- e) favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;
- f) svolgere le attività previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con particolare utilizzazione di mezzi digitali, piattaforme tecnologiche e rete internet attraverso la gestione del portale "Italia.it", nonché di ogni altro strumento di comunicazione ritenuto opportuno;
- g) svolgere e organizzare attività e servizi di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli organismi pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, sottoscrivendo apposite convenzioni per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;
- h) attuare intese e forme di collaborazione con Enti pubblici e con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, compresi gli Istituti Italiani di Cultura, secondo quanto previsto da appositi protocolli di intesa e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 marzo 2005 n. 56;
- i) supportare il Ministero del turismo nelle funzioni e compiti esercitati in materia di turismo, in particolare nella promozione delle politiche turistiche nazionali.

2. Enit, per il perseguimento delle proprie attività, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché, previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, promuovere la costituzione di società, anche con i predetti soggetti, o partecipare a società già costituite aventi scopi analoghi ed affini ai propri. Con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, sono definite le condizioni, i termini e le modalità per la costituzione o partecipazione a tali organismi.

Art. 3 - Organi di Enit

1. Sono organi di Enit:

- a) il Presidente;



- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4 - Presidente

1. Il Presidente è nominato ai sensi della normativa vigente, nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.

2. Il Presidente dura in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata che si ponga in conflitto di interessi con le finalità e i compiti di Enit.

3. Il Presidente è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di onorabilità.

4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Inoltre:

- a) esercita la rappresentanza legale di Enit;
- b) assicura l'unitario indirizzo d'azione dell'Ente, anche nel rapporto funzionale con gli altri soggetti ed enti operanti nel settore turistico, secondo le direttive del Ministro del turismo;
- c) esercita i poteri e le funzioni nelle materie delle relazioni istituzionali, della comunicazione e del coordinamento delle funzioni di controllo;
- d) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dai regolamenti.

5. In caso di assenza o di grave impedimento che si protragga per più di 30 giorni, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano d'età. In caso di dimissioni del Presidente, le funzioni ed i compiti del Presidente sono attribuiti, fino alla nomina del nuovo Presidente, al membro nominato dal Ministro del Turismo, con funzioni di amministratore delegato, previsto all'art. 16, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, come modificato dall'art. 179, comma 1 lettera a) del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.



Art. 5 - Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro del Turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro del Turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato ai sensi della vigente normativa nel rispetto della disciplina in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i..

3. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta.

4. La gestione di Enit spetta al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, in particolare:

a) approva i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento di Enit, le modifiche allo Statuto;

b) delibera il budget economico annuale e le sue rimodulazioni, il bilancio di esercizio e i piani delle attività previsti dalla Convenzione triennale di cui all'art. 11, comma 3;

c) adotta lo schema di Convenzione triennale di cui all'art. 11, comma 3, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) delibera l'ordinamento degli uffici, in conformità al regolamento di amministrazione e contabilità, in coerenza con le esigenze della conduzione aziendale, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati, l'economicità e l'efficienza dei servizi in Italia e all'estero;

e) può nominare, su proposta dell'Amministratore delegato, direttori aziendali, ove previsti dal regolamento di organizzazione, con contratti a tempo determinato di durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, nel rispetto delle procedure selettive previste dal regolamento di organizzazione, applicando, in ogni caso, il principio di rotazione degli incarichi. I predetti direttori sono selezionati nell'ambito del personale dipendente dell'Ente o, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nel personale



dipendente dell'Ente, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche. Tali disposizioni non si applicano ai direttori aziendali assunti o nominati in data antecedente all'entrata in vigore del presente statuto;

f) delibera, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, l'adozione di un codice di comportamento;

g) svolge tutte le funzioni e le attività amministrative non espressamente attribuite al Presidente dalle norme vigenti e dallo statuto;

h) delibera su ogni questione che il Presidente ritiene di sottoporre al Consiglio.

5. il Consiglio di amministrazione delega, nei limiti di legge e determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe, parte delle sue attribuzioni all'Amministratore delegato. Può sempre impartire direttive all'Amministratore delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2381, comma quarto, del codice civile. L'Amministratore delegato può inoltre delegare, nel rispetto dei limiti e delle modalità fissati dal Consiglio di amministrazione, l'impegno di spesa a dipendenti dell'Ente.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro volte l'anno, nonché tutte le volte in cui il Presidente lo convochi, ovvero quando ne è fatta richiesta scritta al Presidente dalla maggioranza dei suoi componenti in carica. Il Consiglio di amministrazione deve riunirsi per deliberare il budget economico annuale e le sue rimodulazioni ed il bilancio d'esercizio.

7. Il Consigliere designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gestisce i rapporti con le Regioni, con la Conferenza permanente e con la Commissione Turismo e Industria Alberghiera.

8. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario scelto tra il personale di Enit,

9. Sono valide le riunioni a distanza del Consiglio di amministrazione, sempre che, attraverso

strumenti che assicurano i collegamenti video o audio, tutti i componenti possano identificarsi, della loro identificazione venga dato atto a verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso, le riunioni del Consiglio di amministrazione si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente, senza la necessità che nel medesimo luogo si trovi anche il Segretario. In caso di assenza o impedimento il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal consigliere più anziano d'età.

10. La convocazione del Consiglio di amministrazione è effettuata, di norma, almeno cinque giorni non festivi prima di quello stabilito per la sua riunione. Nei casi di urgenza è effettuata mediante comunicazione via posta elettronica, da trasmettersi almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza.

11. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti che partecipano alla riunione; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

12. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è fatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 – Compensi

1. I compensi spettanti agli organi sono definiti, a valere sul bilancio dell'Ente, con decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di determinazione dei compensi per gli organi delle amministrazioni pubbliche. Le indennità dei componenti del Consiglio di amministrazione sono differenziate avuto riguardo al numero ed alla gravosità delle deleghe esercitate.

Art. 7 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo Presidente e da due membri supplenti.



- 2. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Ministro del turismo, che designa altresì il suo Presidente. Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
- 4. I componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
- 5. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.
- 6. Il Collegio svolge il controllo di regolarità contabile in base al decreto legislativo n. 123 del 2011 e agli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

Art. 8 - Organizzazione e funzionamento di Enit

- 1. L'organizzazione e il funzionamento di Enit rispettano i principi di imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza.
- 2. L'ordinamento degli uffici è stabilito con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che si conforma al regolamento di amministrazione e contabilità, in coerenza con le esigenze della conduzione aziendale, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati, l'economicità e l'efficienza dei servizi e la rotazione nella titolarità degli incarichi.

Art. 9 - Personale e relazioni sindacali

- 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente assunto in Italia è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende del Turismo Federalberghi.
- 2. Il rapporto di lavoro del personale dirigente assunto in Italia è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del "Terziario, della Distribuzione e dei Servizi", siglato dalla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.L e dalla Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato.
- 3. Enit stipula con le competenti rappresentanze sindacali il contratto collettivo di lavoro di secondo



livello per il personale dipendente.

4. Il rapporto di lavoro del personale dipendente assunto all'estero è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato nel Paese nel quale l'attività viene prioritariamente svolta.

Art. 10 - Bilancio

1. Le entrate di Enit sono costituite da:

- a) gli eventuali trasferimenti a carico dello Stato e delle Regioni, secondo quanto previsto dalla Convenzione tra Enit e Ministero del turismo e eventuali convenzioni tra Enit e Regioni;
- b) i proventi derivanti dai servizi resi a favore dello Stato;
- c) i corrispettivi per i servizi resi ad altri soggetti pubblici o privati;
- d) altri proventi.

2. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Presidente trasmette al Collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio d'esercizio, redatto con l'osservanza delle norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili; il Collegio lo esamina entro i 15 giorni successivi alla trasmissione. Successivamente il Presidente presenta il progetto di bilancio d'esercizio, unitamente all'esito dell'esame compiuto dal Collegio dei revisori dei conti, al Consiglio di amministrazione per la sua deliberazione da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro dieci giorni dalla deliberazione, il Presidente trasmette il bilancio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al Ministero del turismo per la sua approvazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Ove ne ricorrano gli estremi previsti dal codice civile, il progetto di bilancio d'esercizio potrà essere presentato dal Presidente al Consiglio di amministrazione per la relativa deliberazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, fatti salvi i 15 giorni per l'esame del Collegio.

4. Il budget economico annuale è redatto riconducendo le entrate alle tipologie di cui al comma 1 del presente articolo e le spese a specifici programmi operativi ed è trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce, al Ministero del turismo per la sua approvazione, previo parere del Ministero



2437

dell'economia e delle finanze. 5. Eventuali revisioni del budget economico annuale già approvato, sono trasmesse al Ministero del turismo per l'approvazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, dei principi generali di equilibrio di bilancio e di flessibilità e in coerenza con la programmazione e con gli obiettivi concordati con l'Amministrazione vigilante per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente.

Art. 11 - Vigilanza e rapporti con il Ministero

1. Enit è sottoposta alla vigilanza del Ministero del turismo. In particolare, sono sottoposti all'autorizzazione dell'Amministrazione vigilante:

- (i) l'approvazione del bilancio, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
- (ii) la costituzione di società rispondenti alle finalità di Enit, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e la partecipazione in società già costituite aventi scopi analoghi e affini a quelli di Enit, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
- (iii) le modifiche allo Statuto previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
- (iv) i regolamenti di amministrazione e di contabilità, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché il regolamento di organizzazione e del personale e gli altri atti di carattere generale;
- v) le determinazioni inerenti al ricorso agli affidamenti superiori alle soglie di rilevanza comunitaria per le iniziative di promozione turistica;
- vi) l'apertura e la chiusura uffici di rappresentanza all'estero;
- vii) il reclutamento e l'impiego di risorse umane con contratti di diritto privato o di collaborazione.

2. Il Consiglio di amministrazione può, inoltre, sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante ogni ulteriore atto di ordinaria o straordinaria amministrazione che lo stesso Consiglio di Amministrazione ritenga fondamentale per l'attività di Enit.

3. Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n.106, tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale, da stipularsi tra il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di

competenza, e il Presidente di Enit sono definiti:

- i) gli obiettivi specificamente attribuiti a Enit, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi della normativa vigente;
- ii) i piani delle attività;
- iii) i programmi delle iniziative;
- IV) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
- v) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- vi) gli strumenti di controllo e monitoraggio del Ministero sull'Ente;
- vii) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- viii) le modalità e i tempi di erogazione degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare a Enit stessa, in funzione dello stato di avanzamento delle attività verificato dal Ministero e di quanto previsto dalle lettere precedenti;
- ix) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni a Enit, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
- x) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia con particolare attenzione alla rete web, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale.

4. In caso di grave violazione di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione o di impossibilità di funzionamento degli organi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Amministrazione vigilante - Ministero del turismo, può essere nominato un Commissario straordinario, il quale assume i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Osservatorio Nazionale del Turismo

1. Presso l'Ente è costituito l'Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT). Il Presidente e i componenti sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di particolare qualificazione professionale. I componenti dell'ONT durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta.



2. L'ONT ha compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali e tecnologiche, quantitative e qualitative, connesse al fenomeno turistico, stimolando la riqualificazione e lo sviluppo della filiera turistica italiana, anche a supporto delle esigenze del Ministero.

3. Gli obiettivi dell'Osservatorio Nazionale del Turismo sono:

- il coordinamento, in raccordo con le Regioni e l'Istituto Nazionale di Statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turismo;
- dare una visione sistemica della ricerca esistente sul turismo unificando le fonti e l'insieme dei dati;
- fornire al Ministero del turismo indicazioni previsionali e strategiche utili per le strategie di promozione del sistema Paese e per la comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.

4. Il Ministero del turismo può commissionare all'Osservatorio Nazionale del Turismo studi e indagini nei profili di competenza e ha libero accesso alle banche dati detenute dallo stesso.

Art. 13 - Consiglio Federale

1. È istituito il Consiglio federale, rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale.

2. Il Consiglio federale svolge, nei confronti degli organi direttivi di Enit, funzioni progettuali e consultive in merito alle implicazioni strategiche della Convenzione triennale di cui all' art. 11, comma 3, favorendo il coordinamento e l'armonizzazione in materia turistica.

3. Il Consiglio federale costituisce il consesso che riconduce ad unitarietà e coerenza le istanze locali di promozione turistica.

4. Sono componenti del Consiglio federale un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

5. L'istituzione e il funzionamento del Consiglio federale non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il bilancio di Enit. I componenti del Consiglio federale non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

6. I componenti del Consiglio federale durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. I componenti del Consiglio federale in carica alla data di entrata in vigore del



presente Statuto permangono nell'incarico fino alla scadenza naturale dello stesso.

Art. 14 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio conforme del Collegio dei revisori dei conti, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

2. il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve possedere requisiti di onorabilità, e deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'area amministrativa.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, solo per giusta causa. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili decade dall'ufficio per sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio.

5. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili attesta con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 4, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Agenzia.

del CONSIGLIO del
AMMINISTRATO GENERALE
PER COPIA CONFORME
AL FUNZIONARIO
Stallone 12